

CONVENZIONE PER concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo comunale ubicato in Triggiano alla Via Sandro Pertini denominato PUNTO SPORT

L'anno _____, addì _____, del mese di _____, nella sede comunale di Triggiano con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI TRIGGIANO, con sede in Triggiano (-) , P.ZZA _____, Nr. 46, Codice Fiscale n. _____, rappresentato dall'_____ in qualità di Responsabile del 1° Settore "Affari generali e Finanziari" come da decreto a firma del Sindaco, . n. _____ del _____, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Triggiano, in seguito denominato "Comune di Triggiano" o "concedente";

E

l'Associazione Sportiva _____, con sede legale a _____ in via _____, C.F. _____ P.I. _____, legalmente rappresentata dal Presidente dell'Associazione, sig./ra _____, nato/a a _____, il _____, telefono _____, mail _____, pec _____, in seguito denominata "concessionario";

Premesso che il Comune di Triggiano ' è proprietario dell'impianto sportivo comunale ubicato in Triggiano alla Via Sandro Pertini denominato PUNTO SPORT

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 14/05/2026 avente oggetto "Concessione in uso dell'impianto sportivo comunale ubicato in Triggiano alla Via Sandro Pertini denominato PUNTO SPORT. Indirizzi." ed alle successive determinazioni del Responsabile del Settore I, n. del _____, avente ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per l'affidamento in concessione d'uso e gestione dell'impianto sportivo comunale ubicato in Triggiano alla Via Sandro Pertini denominato PUNTO SPORT" e determinazione n. delcon cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto succitato, come sopra individuato come concessionario;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della Concessione

Il Comune di Triggiano' affida in gestione all'Associazione Sportiva come in premessa identificata e denominata concessionario l'impianto sportivo comunale ubicato in Triggiano alla Via Sandro Pertini denominato PUNTO SPORT, al cui interno si trovano: un campo di calcetto a 5 delle dimensioni di metri 42 x 22, un piccolo spazio per area giochi e un ulteriore spazio incolto lateralmente al campo di calcetto. Il campo di calcetto è pavimentato con erba sintetica di terza generazione, illuminato e recintato.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia e il funzionamento del suddetto impianto sportivo alle condizioni stabilite nel presente atto, e dal progetto tecnico - organizzativo presentato in data _____, a seguito di partecipazione all'avviso pubblico del _____, che il concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati

La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport, ad istituti scolastici, a semplici cittadini non associati, previo assolvimento delle previste tariffe e degli obblighi assicurativi e sanitari.

Art. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario

riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 10 della presente Convenzione, saranno rilasciate al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente Convenzione avrà durata di **anni 5**, con decorrenza, fino al . con opzione di rinnovo di pari durata da valutarsi al termine del biennio con provvedimento motivato. Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale. Qualora, entro i sopra citati termini l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere

Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario avverrà dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della Convenzione quindi l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche all'impianto ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5 - Criteri d'uso dell'impianto sportivo

Gli spazi degli impianti devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.

I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.

E' vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la decadenza dell'assegnazione dello spazio.

È a carico del concessionario la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio, il loro sfalcio.

Il concessionario deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

È fatto divieto al concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 6 - Utenze

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc...) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto.

Art. 7 – Condizioni giuridiche e d'uso della gestione dell'impianto sportivo

Sono a carico del concessionario:

- 1) la custodia e la sorveglianza la pulizia e l'igiene la disinfezione periodica dell'impianto sportivo, le spese ordinarie necessarie per garantire il normale funzionamento degli impianti, che con il presente atto il concedente affida, nonché la sua manutenzione ordinaria come più innanzi espressamente indicato;
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente Convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta; il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- 3) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio;
- 4) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo;
- 5) Le tariffe di utilizzo degli impianti e dei servizi connessi alle strutture sono stabilite con atto della Giunta Comunale. Le tariffe devono essere esposte alla vista del pubblico, mentre la riscossione delle stesse è a beneficio dell'aggiudicatario.
- 6) Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Triggiano, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo.
- 7) Pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di apportare modificazioni o alterazioni, anche temporanee ai locali, alle attrezzature, agli impianti e a tutto quanto di pertinenza delle strutture, senza aver ottenuto il preventivo nulla osta scritto da parte dell'Ente.

Nello stabilire il Piano di Utilizzo dell'impianto in oggetto, l'affidatario si impegna a:

- A. effettuare la programmazione sportiva contemperando le esigenze della propria associazione con le richieste degli altri soggetti, singoli o associati, operanti nell'ambito della disciplina sportiva del calcio;
- B. garantire l'operatività dell'impianto per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell'entità degli interventi;

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al concessionario e all'Amministrazione Comunale, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l'esercizio delle attività dell'affidatario stesso:

- 1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 2) attività per disabili;
- 3) attività connesse ai campionati federali;
- 4) utilizzo da parte di singoli, gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 5) utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;

L'impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti.

Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo

Per l'uso previsto con la presente Convenzione e tenuto conto che è oggetto della presente Convenzione un servizio con forte valenza sociale a fronte della necessità di conseguire l'equilibrio economico-finanziario nella gestione dell'impianto sportivo. al soggetto affidatario sarà erogato un contributo annuale, in due rate semestrali. nella misura massima di € 8.000,00, previa acquisizione e verifica da parte degli uffici comunali

del rendiconto economico della gestione e di una relazione dettagliata delle attività dell'impianto (numero e tipologia di utenti, periodicità di utilizzo, ecc...) La documentazione giustificativa delle spese dovrà accompagnare la richiesta di contributo da parte del concessionario alla scadenza di ogni semestre Non si pone in carico al concessionario alcun canone di gestione.

Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario.
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi.

Art. 10 - Migliorie

Qualora l'aggiudicatario dovesse provvedere ad interventi migliorativi, innovativi, ampliativi e addizionali dell'impianto sportivo dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Ente e, in caso di assenso, ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie nonché tutti i necessari pareri dagli enti competenti

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, da questi acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

Art. 11 - Poteri e obblighi del concedente

Il concedente, attraverso il Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali e Sport esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna

specifica giustificazione in ogni parte dell'impianto sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni il Servizio OO.II. Comunicazioni Istituzionali e Sport inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

Art. 12 - Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici

Dal rendiconto annuale deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. Il gestore per le predette finalità si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e/o informazione utile.

Art. 13 - Riserve

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la Convenzione potrà essere revocata con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Pubblicità e segnaletica

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Art. 15 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà - a pena di decadenza - cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun impianto sportivo potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, se non previo espresso consenso scritto da parte del concedente.

Art. 16 - Penali e Cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Ufficio Sport.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione.

L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dal contributo per la gestione.

Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dalla Convenzione senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal contributo per la gestione - ovvero dal primo utile altro contributo comunale concesso - quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

Art. 17 - Inadempienze - Risoluzioni - Decadenza e Recesso

In generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa ipso jure.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal Settore III - Servizi Tecnici;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della Convenzione, il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R.; in tal caso il concedente tratterrà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

Art. 18 - Diritto di revoca da parte del Comune

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Triggiano, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 19 - Responsabilità e Assicurazioni

Il concessionario sottoscrivendo la presente Convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

Il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo. Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione, ed è stata stipulata con la compagnia di assicurazione _____ ed ha le seguenti caratteristiche:

- massimale unico non inferiore a € _____;
- coprire tutte le attività svolte dal concessionario, nulla eccettuato o escluso;
- il personale, gli atleti, gli utenti in genere e il concedente devono espressamente ricoprire la qualifica di terzo.

Il concessionario ha stipulato una polizza infortuni a favore dei propri tesserati e collaboratori che utilizzano l'impianto in gestione, con le seguenti caratteristiche:

- caso morte per _____ €;
- invalidità permanente per _____ €.

Il concessionario si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Art. 20 - Personale dipendente e osservanza al Codice di comportamento

Il concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Triggiano". Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Triggiano, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 23 - Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del concessionario.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, il concedente e il concessionario sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 26 - Foro delle Controversie

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

- A. CAPITOLATO SPECIALE di ONERI;
- B. Relazione tecnica presentata;
- C. D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- D. "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Triggiano"

che le parti sottoscrivono per la piena e incondizionata accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO